



COMUNE DI SAREGO

Provincia di Vicenza

AREA TECNICA

Prot. n. 10487 del 03.08.2011

BANDO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA CESSIONE IN PROPRIETA' DELL'AREA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA NEL COMUNE DI SAREGO (VI) – LOCALITA' MELEDO VIA G. MAZZINI , DI CUI AL PIANO DI LOTTIZZAZIONE DC N. 14/01, DESTINATO A COOPERATIVE EDILIZIE, IMPRESE DI COSTRUZIONE OPERANTI NEL SETTORE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 31 DEL 28.07.2011 E DELLA D.G. N. 66 DEL 29.07.2011.

Il Responsabile del Servizio AREA TECNICA

Rende noto

che in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 28.07.2011 e della deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 29.07.2011 immediatamente eseguibile è indetto il presente bando per la **cessione in proprietà** di un'area per la realizzazione di intervento di edilizia residenziale pubblica nel Comune di SAREGO.

ZONA E.R.P. Via G. Mazzini Meledo	Volume massimo edificabile	Destinazione	Operatore
Fg. 28 (ventotto) mapp. nn 624 - 625 - 626 - 627 - 628 - 629 - 630 - 631 - 622 - 617- 618 - 632 - 633 - 619 - 634 - 620 - 635 - 636 - 637 - 638 - 639 - 640 - 641 - 642 - di mq. 6861;	mc. 7536	Residenziale	Cooperative edilizie di abitazione di primo intervento a proprietà divisa/ Imprese edili

1) Soggetti aventi titolo all'assegnazione:

Sono ammessi a partecipare al presente bando di cessione, i seguenti soggetti:

- 1 Cooperative edilizie di abitazione di primo intervento a proprietà divisa rette e disciplinate da principi di mutualità e loro consorzi che intendono costruire alloggi da assegnare o locare alle condizioni stabilite dalle vigenti leggi in materia di Edilizia Economica e Popolare;
- 2 Imprese Edili in possesso dei requisiti di ammissibilità sotto individuati;

2) Requisiti di ammissibilità:

2.1) Requisiti di ammissibilità delle Cooperative

Per la partecipazione al presente bando le Cooperative edilizie di abitazione di primo intervento a proprietà divisa devono possedere, alla data di pubblicazione del presente Bando, i seguenti requisiti:

- 1) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- 2) iscrizione al nuovo Albo delle Cooperative presso il Registro Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- 3) iscrizione all'Albo Nazionale delle Cooperative di abitazione di cui all'art. 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- 4) avvenuta regolare presentazione presso la C.C.I.A.A. – Ufficio Registro delle Imprese dell'ultimo bilancio annuale della Cooperativa;
- 5) insussistenza dello stato di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata, di liquidazione o di cessazione dell'attività;
- 6) inesistenza di procedure in corso per la dichiarazione di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato preventivo, di amministrazione controllata e di amministrazione straordinaria; le procedure si considerano in corso quando sia stata depositata apposita istanza e non sia sopravvenuta desistenza;
- 7) avere l'ultimo bilancio in pareggio o in attivo o in perdita purché la stessa sia compensata dalle riserve statutarie e non trovarsi in fase di commissariamento o analoga situazione;
- 8) inesistenza di sentenze passate in giudicato, ammissione spontanea e patteggiamenti, anche a carico dei rappresentanti degli organi statutari, concernenti violazioni di convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 nell'ultimo decennio;

2.2 Requisiti di ammissibilità delle Imprese Edili:

Per la partecipazione al presente bando le imprese edili devono possedere, alla data di pubblicazione del presente Bando, i seguenti requisiti:

- 1) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- 2) iscrizione continuativa negli ultimi tre anni alla Cassa Edile Mutualita' ed Assistenza ed in regola con la corresponsione degli emolumenti contributivi (DURC);
- 3) certificazione S.O.A. per categoria OG1 classe IV;
- 4) insussistenza dello stato di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata, di liquidazione o di cessazione dell'attività;
- 5) inesistenza di procedure in corso per la dichiarazione di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato preventivo, di amministrazione controllata e di amministrazione straordinaria; le procedure si considerano in corso quando sia stata depositata apposita istanza e non sia sopravvenuta desistenza;
- 6) inesistenza di violazioni gravi, debitamente accertate, relative: all'osservanza delle norme poste a tutela della prevenzione e della sicurezza dei luoghi di lavoro, all'osservanza degli obblighi contributivi e all'osservanza delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
- 7) avere l'ultimo bilancio in pareggio o in attivo, e non essere assoggettati alle procedure concorsuali di cui al R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
- 8) inesistenza di sentenze passate in giudicato, ammissione spontanea e patteggiamenti, anche a carico dei rappresentanti legali, concernenti violazioni di convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 nell'ultimo decennio.
- 9) Essere in possesso della certificazione dei sistemi di qualità aziendali (UNI,EN,ISO).

I requisiti di ammissibilità sopra indicati devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando.

3) Modalità per la presentazione delle domande

I soggetti interessati, come individuati al precedente punto, dovranno presentare domanda di assegnazione dell'area in carta semplice e sottoscritta dal legale rappresentante, redatta sugli appositi stampati predisposti dal Comune come segue:

- ✓ per le sole cooperative: domanda di assegnazione dell'area, **stampato allegato sub. A)**;
- ✓ per le sole imprese : domanda di assegnazione dell'area, **stampato allegato sub. B)**;

allegati e parte integrante al presente bando, che possono scaricati dal sito comunale www.comune.sarego.vi.it.

Tali domande dovranno pervenire al Protocollo Generale del Comune di Sarego, P.zza Umberto I, n.8, in un plico chiuso e sigillato, contenente i documenti richiesti e indicati nel presente avviso, entro e non oltre le **ore 12,00 di mercoledì 21 settembre 2011**.

Farà fede la data di ricevimento del plico da parte dell'Amministrazione Comunale e non quella del timbro postale. Non verranno prese in considerazione istanze pervenute oltre il suddetto termine e rimane a carico del mittente ogni disguido dovuto a ritardato o mancato recapito.

Sul predetto plico andrà esternamente riportata la dicitura: **"Richiesta assegnazione in proprietà area ERP in Loc. Meledo di Sarego, Via G. Mazzini di cui al PdL approvato con Dc n. 14/01"**.

Con la presentazione della domanda, il Richiedente assume formale impegno al rispetto di tutti gli adempimenti elencati negli schemi tipo di convenzione a seguire:

1. schema di convenzione per la cessione dell'area in proprietà allegato B, alla DC n. 31 del 28.07.2011;
2. schema di convenzione per le realizzazioni delle opere di urbanizzazione allegato C, alla DC n. 31 del 28.07.2011;

delle quali può essere presa visione integrale sul sito comunale www.comune.sarego.vi.it.

4) Elenco documentazione da produrre

La domanda di assegnazione dell'area E.R.P., come al punto 3, dovrà essere redatta:

- ✓ per le sole cooperative: domanda di assegnazione dell'area, **stampato allegato sub. A)**, contenente:

autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante, con allegata fotocopia di un documento di identità personale valido, comprovante il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui al precedente punto 2) 2.1, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni;

- ✓ per le sole imprese: domanda di assegnazione dell'area, **stampato allegato sub. B)**;

autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante, con allegata fotocopia di un documento di identità personale valido, comprovante il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui al punto 2) 2.2, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni;

- ✓ Per le sole cooperative: da allegare alla domanda di assegnazione dell'area (sub. A):

1. elenco dei soci iscritti, in possesso dei requisiti soggettivi indicati all'art. 6 dei criteri per l'assegnazione dell'ERP di cui alla DC n. 31 del 28.07.2011 e come riportati al presente bando al successivo punto 6. L'elenco dei soci dovrà essere sottoscritto dal Presidente della Cooperativa che attesta la regolare iscrizione degli stessi al libro dei soci della Cooperativa.

2. per ogni socio iscritto, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (autocertificazione), con la quale il socio dichiara di possedere i requisiti di cui all'art. 6 dei CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELL'AREA ERP, **stampato allegato sub.C)**;

Si specifica che i requisiti soggettivi di cui all'art. 6 dei criteri per l'assegnazione dell'ERP sopracitati, dovranno essere posseduti dal socio fin dal momento di pubblicazione del bando.

E' fatto divieto ai soggetti partecipanti di presentare istanze e di ottenere l'assegnazione, anche in forma individuale, qualora abbiano partecipato alla assegnazione medesima in associazione o consorzio. I consorzi sono tenuti ad indicare, in sede di istanza, per quali consorziati concorrono; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima assegnazione.

L'Amministrazione Comunale, fatta salva la possibilità di procedere a verifiche a campione, potrà richiedere all'operatore assegnatario di produrre i documenti corrispondenti.

Sono escluse d'ufficio le istanze alle quali, per mancanza di documentazione, non sia possibile l'attribuzione di nessuno dei punteggi previsti dal bando.

In caso di carenza della documentazione inoltrata, limitatamente a quella che attiene ai requisiti di partecipazione fissati dal bando, è invece richiesta di integrazione all'operatore interessato, che dovrà provvedere entro e non oltre 7 giorni, decorrenti dal ricevimento della richiesta stessa, pena l'esclusione dalla graduatoria.

Negli stessi termini di cui al comma precedente ai partecipanti possono essere richiesti chiarimenti e ulteriori informazioni sulla documentazione presentata.

Il Comune può dichiarare la decadenza di uno o più operatori, qualora si accertino dichiarazioni mendaci, documentazioni risultate false, mancanza dei requisiti richiesti dal bando, anche nel periodo successivo alla pubblicazione della graduatoria, fatte salve le sanzioni penali previste dal D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. ed ii.

Nel caso di decadenza o rinuncia di uno o più operatori, il Comune provvede alla sostituzione seguendo l'ordine di graduatoria.

5) Criteri di scelta degli assegnatari

Qualora più partecipanti distinti tra Cooperative Edilizie ed imprese, che richiedono l'area, presentino domande per l'assegnazione dell'area E.R.P., alla scelta dell'assegnatario si perverrà in base ad una graduatoria, da approvarsi con determinazione del Responsabile del Servizio Area Tecnica, previa istruttoria delle domande da parte di una commissione tecnica nominata dallo stesso Responsabile.

La graduatoria sarà formata con l'attribuzione di punteggi, secondo i seguenti criteri di cui all'art. 5 della Dc n. 31 del 28.07.2011:

Punteggi per le Cooperative Edilizie

	Punti
Realizzazione e ultimazione (dichiarazione di fine lavori) nella Regione Veneto, negli ultimi venti anni, di maggior numero alloggi	100 o più alloggi punti 9 80 o più alloggi punti 8 70 o più alloggi punti 7 50 o più alloggi punti 5 30 o più alloggi punti 3 20 o più alloggi punti 2 9 o più alloggi punti 1

Punteggi per le Imprese.

	Punti
Realizzazione e ultimazione (dichiarazione di fine lavori), negli ultimi venti anni, di un maggior numero di alloggi nell'ambito di edilizia residenziale pubblica o convenzionata, ai sensi dell'art. 35 legge 865/71 e art. 8 legge 10/77 nella Regione Veneto	100 o più alloggi punti 9 80 o più alloggi punti 8 70 o più alloggi punti 7 50 o più alloggi punti 5 30 o più alloggi punti 3

	20 o più alloggi punti 2 9 o più alloggi punti 1
--	---

In caso di parità l'area viene assegnata ai richiedenti che abbiano presentato un formale *impegno ad utilizzare fonti energetiche rinnovabili* secondo la migliore tecnica disponibile al momento in conformità alla vigente normativa anche regionale. In caso di ulteriore parità si provvede mediante sorteggio.

In conformità a quanto previsto dall'art. 4 dei criteri di assegnazione dell'ERP tutti gli aggiudicatari siano imprese che cooperative edilizie, dovranno riservare per almeno 90 giorni dall'aggiudicazione dell'ERP un alloggio ad una delle seguenti categorie:

- a) *portatori di handicap grave* ai sensi della L. 104/92, anche se accompagnati da familiari purché conviventi da almeno 1 anno, attestato dallo stato di famiglia;
- b) *anziani non autosufficienti* anche se accompagnati da familiari purché non conviventi da almeno 1 anno, attestato dallo Stato di famiglia;

6) Requisiti soggettivi degli assegnatari (ACQUIRENTI O LOCATARI)

1. Gli alloggi, le autorimesse ed i posti macchina possono essere trasferiti e/o locati dall'assegnatario dell'area ERP sia esso impresa edile o cooperativa edilizia, esclusivamente a soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di uno stato appartenente all'Unione Europea oppure avere la cittadinanza in un altro Stato, purché titolare della carta di soggiorno oppure regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che eserciti regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 40, comma 6 del D.Lgs 286/98;

b) residenza o attività lavorativa esclusiva e stabile nel Comune di Sarego o nei Comuni limitrofi, fatta salva la facoltà dei militari di carriera di predeterminare, in ogni momento, la residenza che intendono eleggere, allorché lasceranno il servizio, mediante dichiarazione irrevocabile resa davanti al Sindaco (DGR Veneto 13 ottobre 1981, n. 5539);

c) non titolarità essi stessi, il coniuge non legalmente separato o altri componenti del proprio nucleo familiare del diritto di piena proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare in uno dei Comuni della Regione Veneto; non si tiene conto della titolarità del diritto di proprietà qualora l'alloggio (o gli alloggi) sia in comproprietà con terzi non appartenenti allo stesso nucleo familiare, purché tale quota non consenta l'utilizzazione concreto dell'alloggio (o degli alloggi);

d) non aver ottenuto essi stessi, il coniuge non legalmente separato o altri componenti del nucleo familiare, in proprietà o in diritto di superficie o con patto di futura vendita, un alloggio costruito in Zona Erp;

e) fruire di un reddito lordo annuo complessivo del nucleo familiare che andrà ad abitare nell'alloggio assegnato/ceduto, calcolato secondo le modalità di cui all'art. 21 della L. 457/78, non superiore per l'anno 2010 ad Euro 64.000,00 e non inferiore ad un settimo di detto limite di reddito. Tale importo va rivalutato annualmente in base alla variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Gli assegnatari possono, in alternativa alle modalità sopra descritte, richiedere la quantificazione di tale limite con le procedure previste dall'I.S.E.E. (indicatore della situazione economica equivalente): in questo caso il valore I.S.E.E. non può essere superiore al 50% dell'importo limite massimo ne' inferiore al 50% di quello minimo. Il reddito di riferimento e' quello relativo all'ultima dichiarazione fiscale presentata prima della data del Bando. Ai fini I.S.E.E. Per importo limite di riferimento si intende quello indicato al medesimo punto e) per l'anno 2010 di Euro 64.000,00 e per importo limite inferiore è da intendersi 1/7 dello stesso reddito come da modalità di calcolo della L. 457/78;

2. Tutti i requisiti sopra richiamati devono sussistere alla data della pubblicazione del bando per l'assegnazione delle aree ed al momento del rogito notarile di assegnazione o di vendita degli alloggi;

3. I requisiti di cui ai punti c), d), e) devono essere posseduti da tutti i componenti lo stesso nucleo familiare.
4. Per alloggio adeguato si intende l'abitazione la cui superficie utile non sia inferiore a 45 mq. per nucleo familiare composto da 1 o 2 persone, non inferiore a 60 mq. per 3-4 persone, non inferiore a 75 mq. per 5 persone, non inferiore a 95 mq. per 6 persone e oltre. Non si considera altresì adeguato l'alloggio dichiarato inabitabile per motivi statici);
5. Per nucleo familiare si intende quello composto dal richiedente, dal coniuge, anche non convivente purché non legalmente separato, dal convivente, dai figli legittimi naturali, riconosciuti e adottivi conviventi, nonché dai parenti ed affini entro il 3° grado, conviventi.
6. Per coloro che intendono acquistare un alloggio per formare un nuovo nucleo familiare e lo dichiarano con atto sostitutivo di notorietà, i requisiti soggettivi sopra indicati, dovranno essere posseduti dalle singole persone senza riferimento alcuno al nucleo familiare di provenienza.
7. Possono acquisire alloggi di edilizia economica e popolare anche le persone singole, purché maggiorenni, aventi i requisiti di cui sopra, e sempreché si impegnino a prendere possesso e ad abitare effettivamente gli alloggi stessi entro sei mesi dalla data del rogito notarile di acquisto o di assegnazione.
8. E' vietata l'assegnazione o la cessione in proprietà di più alloggi alla stessa persona o ad ogni membro della sua famiglia con esso convivente, ad esclusione dei casi di cui al precedente comma.
9. Qualora gli acquirenti e/o assegnatari di alloggi beneficiassero di contributi agevolati, i requisiti dovranno essere verificati ai sensi della legge di finanziamento cui sono riferiti.
10. Decorsi dieci anni dalla data dell'assegnazione in proprietà, il proprietario dell'alloggio può cederlo o locarlo a favore dei soggetti in possesso dei requisiti soggettivi di cui al precedenti punti sopra riportati. Il possesso dei predetti requisiti dovrà essere accertato prima della stipulazione del contratto di cessione o di locazione, mediante apposita dichiarazione da rendersi da parte dell' acquirente o del locatario, nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, presso gli uffici del Comune di Sarego. L'avvenuto accertamento della sussistenza dei requisiti soggettivi dell'acquirente o del locatario dovrà essere dichiarato nel relativo contratto. Per quanto concerne infine la sola locazione, in caso di perdita dei requisiti sopra individuati, la stessa non potrà essere rinnovata.

7) Tempi di attuazione – Opere di urbanizzazione

I tempi di attuazione dell'E.R.P. prescritti a pena di decadenza della assegnazione dell'area sono i seguenti:

1. entro il **termine di 30 giorni** dall'avvenuto ricevimento della comunicazione di riserva dell'area, i prenotatari devono presentare al protocollo del Comune la dichiarazione di adesione alla cessione dell'area, e la prova di avvenuto pagamento della cauzione, pari al 20% del costo dell'area nuda (Euro 89.536,05).
2. sottoscrizione della convenzione per la cessione dell'area, secondo lo schema di convenzione per la cessione dell'area in proprietà allegato B, alla DC n. 31 del 28.07.2011, **entro 30.11.2011** e comunque entro la data prevista per la stipulazione comunicata con raccomandata A/R da parte del Comune;
3. presentazione del progetto definitivo delle opere di urbanizzazione entro **45 giorni** dalla comunicazione della assegnazione dell'area, che avviene con determinazione del Responsabile del Servizio Area Tecnica;
3. sottoscrizione della convenzione per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, secondo schema di convenzione per le realizzazione delle opere di urbanizzazione allegato C, alla DC n. 31 del 28.07.2011, entro la data prevista per la stipulazione comunicata con raccomandata A/R da parte del Comune;
4. richiesta del permesso di costruire entro **30 giorni** dalla stipula delle convenzioni di cui al punto precedente.

Le opere di urbanizzazione dovranno essere eseguite direttamente dagli assegnatari. Nella realizzazione delle opere di urbanizzazione l'assegnatario dovrà attenersi al rispetto del progetto definitivo approvato dal Comune. Il collaudo delle opere di

urbanizzazione sarà svolto da professionista incaricato del Comune a spese dell'assegnatario.

8) Corrispettivo per la cessione dell' area e modalità di pagamento

Il corrispettivo per la cessione dell'area è il seguente:

ERP Meledo – Euro 65,25/mq per un totale di **Euro 447.680,25**;

Il versamento del prezzo di cessione, detratto l'importo corrisposto a titolo di cauzione, deve essere versato contestualmente alla stipulazione della convenzione di cessione dell'area (di cui al punto 7).

Qualora il costo accertato delle opere di urbanizzazione, direttamente eseguite dall'assegnatario risulti inferiore alla quota per opere di urbanizzazione primaria stabilito dalla apposita deliberazione consiliare ai sensi dell'art. 82 della L.R. 61/85, dovrà essere corrisposto al Comune il relativo conguaglio; in caso contrario nulla sarà dovuto da parte del Comune.

Salvo diverse previsioni convenzionali, prima del rilascio del permesso di costruire, dovrà essere versato il contributo di urbanizzazione relativo alle opere di urbanizzazione secondaria, al netto degli eventuali scomputi convenzionalmente determinati.

9) Prezzo massimo di vendita degli alloggi

Il prezzo massimo di vendita degli alloggi, determinato secondo le modalità previste dalla L.R. 27.06.1985 n. 61 come modificata dalla L.R. 09.09.1999 n. 42, come determinato dall'art. 11 dei criteri all. A) di cui alla DC. N. 31 del 28.07.2011 è di **€/mq 1.515,18**;

La superficie complessiva è calcolata secondo i parametri definiti dall'art. 6 del D.M. LL.PP. 5.8.1994;

Il costo di costruzione teorico base è soggetto all'atto della vendita degli alloggi, alla rivalutazione in base alle variazioni dell'indice nazionale I.S.T.A.T. di variazione dei costi di costruzione.

Il prezzo massimo di vendita di cui al comma 1 non comprende gli oneri di seguito elencati che, debitamente documentati, il cessionario pone ad esclusivo carico degli assegnatari degli alloggi:

- a) eventuali spese aggiuntive per palificazioni, fondazioni speciali e/o consolidamento del terreno dovuti a sorpresa geologica;
- b) contributi di allacciamento agli Enti erogatori di pubblici servizi.

10) Oneri a carico del cessionario

Sono a totale carico del cessionario le seguenti spese:

- a. gli oneri derivanti dalla progettazione urbanistica attuativa, dalla progettazione esecutiva e dalla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e relative prescrizioni derivanti dall'approvazione di eventuali progetti di variante od esecutivi;
- b. l'onere di tutti gli allacciamenti ai pubblici servizi e l'eventuale occupazione di suolo pubblico, nonché se necessari, al potenziamento delle adduzioni dei servizi tecnologici;
- c. gli oneri derivanti dal collaudo delle opere;
- d. le spese per il frazionamento delle aree;
- e. le spese tecniche relative alla progettazione della variante ai sensi dell'articolo 34 L. 22.10.1971, n.865, qualora necessaria;
- f. ogni altro onere ivi compreso quello dell'eventuale frazionamento derivante dall'approvazione della variante ai sensi articolo 34 della L. 865/1971, se richiesta.

Per la progettazione urbanistica attuativa ed eventualmente i frazionamenti se realizzati dal Comune, i relativi oneri sono rifusi al Comune da parte degli assegnatari contestualmente al versamento del corrispettivo della cessione.

Nella realizzazione delle opere di urbanizzazione la Cooperativa dovrà attenersi al rispetto del progetto definitivo approvato dal Comune. Il collaudo delle opere di urbanizzazione sarà svolto da professionista incaricato del Comune a spese dell'assegnatario.

11) Fasi del procedimento di assegnazione

Il procedimento di assegnazione dell' area E.R.P. avviene secondo le seguenti fasi:

- c) redazione della graduatoria da parte dell'apposita commissione tecnica nominata dal Responsabile Area Tecnica competente e relativa approvazione con determinazione del Responsabile Area Tecnica;
- d) assegnazione definitiva e successiva stipula.

12) Pubblicazione del Bando

Il presente Bando di assegnazione, comprensivo degli allegati, viene pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune di Sarego, ove rimarrà pubblicato per **giorni 45** consecutivi e negli albi dei comuni limitrofi.

Il presente bando viene pubblicato integralmente sul sito internet del comune www.comune.sarego.vi.it da sono scaricabili integralmente il presente bando ed ogni suo allegato.

13) Termine, indirizzo di ricezione e data di apertura delle domande di assegnazione

Le domande di assegnazione di cui al punto 3 e 4 del presente bando, dovranno pervenire **a pena di esclusione al Protocollo Generale del Comune di Sarego, P.zza Umberto I, n.8**, in un plico chiuso e sigillato, contenente i documenti richiesti e indicati nel presente avviso, **entro e non oltre le ore 12.00 del giorno Mercoledì 21 settembre 2011;**

Indirizzo: Comune di Sarego (VI) – Ufficio Protocollo, Piazza Umberto I°, 8 - C.A.P. 36040;

Sul predetto plico andrà esternamente riportata la dicitura: **“Richiesta assegnazione in proprietà area ERP in Loc. Meledo di Sarego, Via G. Mazzini di cui al PdL approvato con Dc n. 14/01”.**

Apertura domande pervenute: seduta pubblica in data **Giovedì 22 settembre 2011 alle ore 10,00** presso una sala della sede comunale in Piazza Umberto I°, 8-10.

Farà fede la data di ricevimento del plico da parte dell'Amministrazione Comunale e non quella del timbro postale. Non verranno prese in considerazione istanze pervenute oltre il suddetto termine e rimane a carico del mittente ogni disguido dovuto a ritardato o mancato recapito.

L'autorità che presiede alla procedura di assegnazione è il Responsabile del Servizio *“Area Tecnica”*, arch. Paola Zuffellato.

14) Responsabile del procedimento e responsabile del trattamento dei dati

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. e ii., si comunica che responsabile unico del procedimento oggetto del presente avviso e del trattamento dei

dati è l'Arch. P. Zuffellato in qualità di Responsabile del Servizio Area Tecnica del Comune di Sarego, P.zza umberto I^ n. 8/10.

Il personale dell'area tecnica è a disposizione nelle persone dell'Arch. Zuffellato e del Geom. Brun al recapito telefonico d'ufficio Tel. 0444/830513 negli orari di apertura al pubblico Lun. 8,30-12,30 – giov. 14,30-17,30.

15) Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando, si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.

Si ricorda che nel caso di aggiudicazione a Cooperativa, la stessa dovrà fornire ai soci prenotatari idonea documentazione coerentemente con le nuove disposizioni del d.lgs. 20 giugno 2005, n. 122 (in particolare agli artt. 2,3 e 4: consegna di una fidejussione bancaria o assicurativa con funzione di garantire, in caso si verifichi una situazione di crisi, la restituzione di quanto versato o che dovrà essere versato e l'obbligo di contrarre e consegnare all'acquirente all'atto del trasferimento della proprietà una polizza assicurativa indennitaria decennale a copertura dei danni materiali e diretti dell'immobile, compresi i danni a terzi).

Sarego lì 03.08.2011



F.to Il Responsabile del Servizio
AREA TECNICA
Arch. Paola Zuffellato